SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 maggio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 42/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. **59.**

Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. *(13G00101)*

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 maggio 2013.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore Generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 maggio 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 84.639 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 maggio 2013 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 182 giorni con scadenza 29 novembre 2013, fino al limite massimo in valore nominale di 8.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sen-

si degli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 29 maggio 2013. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2013.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 15% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 maggio 2013.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di

ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2013

p. Il direttore generale: CANNATA

13A04728

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 aprile 2013.

Annullamento parziale del decreto 22 dicembre 2004, relativo allo scioglimento della «"Rinascimento 82" società cooperativa a responsabilità limitata», in Palomonte.

IL DIRETTORE TERRITORIALE
DEL LAVORO DI SALERNO

Vista la Legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto l'art 18 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

Visto il Decreto del Direttore Generale della Cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli Uffici Provinciali del Lavoro degli scioglimenti senza nomina del liquidatore di Società Cooperative;

Visto il DLgs n. 6 del 17/01/2003;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile, introdotto dall'art. 9.2 lettera b, d.lgs n. 6/2003 e modificato dall'art. 10 della legge n. 99/2009, che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative che non abbiano depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il Decreto del Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Salerno n. 135 del 22/12/2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22/01/2005 che disponeva, tra l'altro al punto 8, lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina del liquidatore della società cooperativa "Rinascimento 82" con sede in Palomonte (SA) - Cod. Fisc. 01125400653;

Vista l'istanza del 05/04/2013 con la quale il legale rappresentante della Cooperativa "Rinascimento 82" ha chiesto la revoca del suddetto provvedimento;

Considerato che dalla documentazione prodotta a corredo dell'istanza si evince che la cooperativa in questione

con delibera di assemblea straordinaria per atto notar Guglielmo Barela del 12/05/1994 veniva sciolta anticipatamente con nomina del liquidatore nella persona di Cupo Alessandro;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del richiamato provvedimento di scioglimento d'autorità in quanto alla data dello stesso la cooperativa "Rinascimento 82" risultava già sciolta volontariamente con nomina del liquidatore a seguito di delibera di assemblea straordinaria

Decreta:

L'annullamento del Decreto Direttoriale n. 135 del 22/12/2004 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22/01/2005, nella parte in cui dispone, al n. 8, lo scioglimento della Società Cooperativa "RINASCIMENTO 82" società cooperativa a responsabilità limitata" cod. fisc. 01125400653 con sede in Palomonte (SA) costituita per rogito notar Angela Gammaldi in data 26 novembre 1989 - reg. soc. 25/90-tribunale di Salerno.

Salerno, 23 aprile 2013

Il direttore territoriale: FESTA

13A04451

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 maggio 2013.

Autorizzazione al laboratorio «Laboratori Vailati S.r.l.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Vista la richiesta presentata in data 26 aprile 2013 dal laboratorio Laboratori Vailati S.r.l., ubicato in San Paolo (BS), via San Rocco n. 2, volta ad ottenere l'autorizzazione, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2012 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Laboratori Vailati S.r.l., ubicato in San Paolo (BS), Via San Rocco n. 2 al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il Responsabile del laboratorio è Carla Ruffini.

L'autorizzazione ha validità fino al 15 dicembre 2016 data di scadenza dell'accreditamento.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Laboratori Vailati S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2013

Il direttore generale: VACCARI

Allegato:

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007 + ISO 660:2009
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 11/07/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993 29/01/1993 + ISO 3656:2011
Composizione acidica (Esteri metilici degli acidi grassi): Acido butirrico (C 4:0), Acido capronico (C 6:0), Acido enantico (C 7:0), Acido caprilico (C 8:0), Acido caprinico (C 10:0), Acido caproleico (C 10:1), Acido laurico (C 12:0), Acido lauroleico (C 12:1), Acido tridecanoico (C 13:0), Acido tridecenoico (C 13:1), Acido miristico (C 14:0), Acido miristoleico (C 14:1), Acido pentadecanoico (C 15:0), Acido pentadecenoico (C 15:1), Acido palmitico (C 16:0), Acido palmitoleico (C 16:1) Acido trans-palmitoleico (C 16:1), Acido eptadecanoico (C 17:0), Acido eptadecenoico (C 17:1), Acido stearico (C 18:0), Acido oleico (C 18:1), Acido trans-oleico (C 18:1), Acido linoleico (C 18:2), Acido trans-linoleico (C 18:2), Acido linolenico (C 18:3), Acido trans-linolenico (C 18:3), Acido arachico (C 20:0), Acido eicosenoico (C 20:1), Acido beenico (C 22:0), Acido erucico (C 22:1), Acido lignocerico (C 24:0), Totale acidi grassi saturi, Totale acidi grassi monoinsaturi, Totale isomeri trans degli acidi grassi monoinsaturi, Totale acidi grassi poliinsaturi, Totale isomeri trans degli acidi grassi poliinsaturi	Reg. CE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992 + ISO 15304:2002/Cor.1:2003
Indice di anisidina	ISO 6885:2006
Numero di iodio	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVI
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III + ISO 3960:2007
Totox (da calcolo)	ISO 6885:2006 + Reg. CEE 2568/1991 allegato III + ISO 6885:2006 + ISO 3960:2007

13A04541

DECRETO 16 maggio 2013.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Centro per l'enologia S.a.s. di Enot. Drocco Carlo & C.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 19 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 156 dell'8 luglio 2009 con il quale al laboratorio Centro per l'enologia S.a.s. di Enot. Drocco Carlo & C., ubicato in Grinzane Cavour (CN), Piana Gallo n. 50 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 10 maggio 2013;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 aprile 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Centro per l'enologia S.a.s. di Enot. Drocco Carlo & C., ubicato in Grinzane Cavour (CN), Piana Gallo n. 50, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 4 maggio 2017 data di scadenza dell'accreditamento.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Centro per l'enologia S.a.s. di Enot. Drocco Carlo & C. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2013

Il direttore generale: VACCARI

Allegato

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	OIV MA-AS313-03 R2009
Acidità totale	OIV MA-AS313-01 R2009 Par. 5.2
Acidità volatile	OIV MA -AS313-02 R2009
Acido sorbico (> 20mg/l)	OIV MA-AS313-14A R2009
Anidride solforosa	OIV MA-AS323-04A R2012
Calcio	OIV MA-AS322-04 R2009
Ceneri	OIV MA-AS2-04 R2009
Estratto non riduttore	OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-07 R2006
Estratto secco netto	OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-07 R2006
Estratto secco totale	OIV MA-AS2-03B R2012
Glucosio , fruttosio e saccarosio	OIV MA-AS311-08 R2006
Glucosio e fruttosio	OIV MA-AS311-07 R2006
Massa volumica a 20 °C e densità relativa a 20°C°	OIV MA-AS2-01A R2012
Metanolo	OIV MA-AS312-03A R2009
Piombo	OIV MA-AS322-12 R 2006
Potassio	OIV MA-AS322-02A R2009
Rame	OIV MA-AS322-06 R2009
Solfati	OIV MA-AS321-05A R2009
Titolo alcolometrico volumico effettivo	OIV MA-AS312-01A R2009 4B
Titolo alcolometrico volumico potenziale	Reg. CE 491/2009 allegato 1 p.to 14 + OIV MA-AS311-07 R2006
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. CE 491/2009 allegato 1 p.to 15 + OIV MA-AS312-01A R2009 4B + OIV MA-AS311-07 R2006
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. CE 491/2009 allegato 1 p.to 15 + OIV MA-AS312-01A R2009 4B + OIV MA-AS311-08 R2006
pH	OIV MA-AS313-15 R2011

13A04542

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «D.N. Costruzioni società cooperativa», in Lusciano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della mancata revisione ministeriale conclusa in data 24 luglio 2012 con la proposta di scioglimento per atto dell'autorità con nomina di liquidatore, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa D.N. Costruzioni Società Cooperativa;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 17 gennaio 2013 é stato comunicato, ai sensi degli arti. 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta dei 24 aprile 2013 con la quale la direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società D.N. Costruzioni Società Cooperativa, con sede in Lusciano (CE) (codice fiscale 03402760619) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Ilaria Facchiano, nata a Benevento il 6 giugno 1980 e domiciliata presso l'avv. Gianmarco Carozza, via A. Zoli, n. 27, San Nicola La Strada (CE).

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico dei Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
TORSELLO

13A04511

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio per lo sviluppo dell'edilizia Coop. a r.l. (in sigla CO SVEIT società cooperativa a r.l.», in Sant'Anastasia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 19,

recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 71

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale n. 0031L1/2007 del 14 maggio 2007 con il quale è stato nominato il liquidatore della società, ex art. 2545-octiesdecies del codice civile su proposta dell'Unione Nazionale Cooperative Italiane;

Vista la relazione del liquidatore dott. Attilio De Nicola del 29 dicembre 2008, e pervenuta alla Divisione competente in data 22 giugno 2009 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Consorzio per lo Sviluppo dell'edilizia Coop. a r.l. (In Sigla CO Sveit Soc. Coop. a r.l.) e per la quale si richiede l'ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerate aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data dell'11 novembre 2010 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che è scaduto il termine per partecipare al procedimento e il legale rappresentante non ha presentato osservazioni e controdeduzioni;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Preso atto che l'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente non ha ritenuto di comunicare proprie designazioni per la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio per lo sviluppo dell'edilizia coop. a r.l. (In Sigla CO Sveit Soc. Coop. a r.l.)», con sede in Sant'Anastasia (NA) (codice fiscale 04470040637) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Oreste Trudi, nato a Napoli il 7 novembre 1957, ivi domiciliato in via Riviera di Chiaia, n. 72.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
TORSELLO

13A04512

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Albabus società cooperativa a responsabilità limitata», in Albanella e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della mancata revisione ministeriale conclusa in data 25 settembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Albabus Società Cooperativa a responsabilità limitata»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 17 gennaio 2013 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Albabus Società Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Albanella (SA) (codice fiscale 03708080654) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'alt 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giulio Trimboli, nato a Salerno il 17 ottobre 1973 ed ivi domiciliato in via Francesco Paolo Volpe, n. 19.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
TORSELLO

13A04513

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Grotta dello Smeraldo s.c.r.l.», in Amalfi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale del 15 febbraio 2012 e del successivo accertamento concluso in data 4 maggio 2012 con la proposta di scioglimento per atto dell'autorità senza nomina di liquidatore, per la società «Grotta Dello Smeraldo - S.C.R.L.»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 17 gennaio 2013 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Grotta dello Smeraldo - S.C.R.L.» con sede in Amalfi (SA) (codice fiscale 02435430653) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giulio Trimboli, nato a Salerno il 17 ottobre 1973 ed ivi domiciliato in via Francesco Paolo Volpe, n. 19.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
TORSELLO

13A04514

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «New Energy Elettromeccanica - società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in San Marzano sul Sarno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza Unione Nazionale Cooperative Italiane conclusa con una relazione di mancata revisione in data 27 dicembre 2010 contenente la proposta di scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore «New Energy Elettromeccanica - Società Cooperativa di Produzione e Lavoro a r.l.»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 10 luglio 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede

l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Preso atto che l'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente non ha ritenuto di comunicare proprie designazioni per la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «New Energy Elettromeccanica - Società Cooperativa di Produzione e Lavoro a r.l.», con sede in San Marzano sul Sarno (SA) (codice fiscale 04340791211) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae,* è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Speranza, nato a Salerno il 1° febbraio 1974, ivi domiciliato in via G. Vicinanza, n. 16.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
TORSELLO

13A04515

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MATERA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Con determinazione Presidenziale d'urgenza n. 16 del 14 maggio 2013, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è stato nominato Conservatore del Registro imprese di Matera il dott. Luigi Antonio Boldrin, con effetto 1° giugno 2013.

13A04537

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 28 maggio 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventotto cittadini italiani, di cui ventisette muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali ed uno munito dell'attestazione comprovante la qualità di membro del Parlamento Italiano, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

"Volete voi che sia abrogata la legge 13 aprile 1988 n. 117 recante "Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati" e successive modificazioni, limitatamente all'articolo 2, comma 2 che recita "2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove." ?"

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso PARTITO RADICALE – Via di Torre Argentina n. 76 tel. 0668979222 e-mail: segreteria.roma@radicali.it

13A04753

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 28 maggio 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventotto cittadini italiani, di cui ventisette muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali ed uno munito dell'attestazione comprovante la qualità di membro del Parlamento Italiano, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

"Volete voi che sia abrogata la legge 13 aprile 1988 n. 117 recante "Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati" e successive modificazioni, limitatamente all'articolo 5?"

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso PARTITO RADICALE – Via di Torre Argentina n. 76 tel. 0668979222 e-mail: segreteria.roma@radicali.it

13A04754

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 28 maggio 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventotto cittadini italiani, di cui ventisette muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali ed uno munito dell'attestazione comprovante la qualità di membro del Parlamento Italiano, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati:

- il Decreto Legislativo 5 aprile 2006 n. 160, e successive modificazioni, recante "Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché

in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della L. 25 luglio 2005, n. 150", limitatamente a: - articolo 13, comma 1, limitatamente alle parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,"; - articolo 13, comma 3, limitatamente alle parole: "all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere favorevole del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio delle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima";

- articolo 13, commi 4 che recita "4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto di mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamenti di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio Superiore della Magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento."; comma 5 che recita "5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche."; comma 6 che recita "6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonché limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.";

- il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante "Ordinamento giudiziario", e successive modificazioni, limitatamente a: articolo 192, comma 6, limitatamente alle parole: "salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura"?"

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso PARTITO RADICALE – Via di Torre Argentina n. 76 tel. 0668979222 e-mail: segreteria.roma@radicali.it

13A04755

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 28 maggio 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventotto cittadini italiani, di cui ventisette muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali ed uno munito dell'attestazione comprovante la qualità di membro del Parlamento Italiano, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

"Volete voi che sia abrogato il codice penale approvato con Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 e successive modificazioni limitatamente all'articolo 17, comma 1, n. 2 che recita "l'ergastolo;" e all'articolo 22?"

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso PARTITO RADICALE – Via di Torre Argentina n. 76 tel. 0668979222 e-mail: segreteria.roma@radicali.it

13A04756

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 28 maggio 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventotto cittadini italiani, di cui ventisette muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali ed uno munito dell'attestazione comprovante la qualità di membro del Parlamento Italiano, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

Volete Voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988 n. 447, "Approvazione del Codice di Procedura Penale" e successive modificazioni, limitatamente all'articolo 274, comma 1, lettera *c)*, limitatamente alle parole: "o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni."

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso PARTITO RADICALE – Via di Torre Argentina n. 76 tel. 0668979222 e-mail: segreteria.roma@radicali.it

13A04757

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 28 maggio 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventotto cittadini italiani, di cui ventisette muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali ed uno munito dell'attestazione comprovante la qualità di membro del Parlamento Italiano, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

"Volete voi che siano abrogati:

- il RD 30 gennaio 1941 n. 12 recante "Ordinamento giudiziario", limitatamente al Capo X recante "Dei magistrati con funzioni amministrative del Ministero di grazia e giustizia." e all'art. 210 recante "Collocamento fuori ruolo di magistrati per incarichi speciali";

- il DLT 30 luglio 1999 n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", limitatamente all'art. 18 recante "Incarichi dirigenziali", limitatamente: - al comma 1, limitatamente alle parole "i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative";

- al comma 2 limitatamente alle parole "ed i magistrati della giurisdizione ordinaria"; e all'art. 19 recante "Magistrati";

- la Legge 24 marzo 1958, n. 195 recante "Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura", limitatamente all'articolo 7 recante "Composizione della segreteria" limitatamente: - al comma 1 che recita "La segreteria del Consiglio superiore è costituita da un magistrato di Corte di cassazione che la dirige, e da tre magistrati di cui uno di Corte di appello e due di tribunale"; - al comma 2 che recita "All'ufficio di segreteria sono addetti funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie in numero non superiore a sette.";

- la Legge 12 agosto 1962, n. 1311 recante “Organizzazione e funzionamento dell’Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia” limitatamente all’art. 1 comma 2 che recita “I magistrati con le funzioni di ispettori generali possono essere destinati, anche temporaneamente, e per non oltre tre unità, con provvedimenti del capo dell’ufficio, all’esercizio di funzioni amministrative presso l’Ispettorato generale ”;

- la Legge 27 aprile 1982, n. 186. Recante “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.” limitatamente all’art. 29 recante “Collocamento fuori ruolo.”

- il DPR 6 ottobre 1993 n. 418 recante “Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati amministrativi, ai sensi dell’art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.”

- il DPR 27 luglio 1995, n. 388 recante “Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.”

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” limitatamente all’art. 1 limitatamente : - al comma 66 che recita: “66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità dell’ufficio di gabinetto, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell’incarico. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.”; - al comma 67 che recita: “67. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l’individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui al comma 66, comportano l’obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: *a)* tener conto delle differenze e specificità dei regimi e delle funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché’ all’Avvocatura dello Stato; *b)* durata dell’incarico; *c)* continuatività e onerosità dell’impegno lavorativo connesso allo svolgimento dell’incarico; *d)* possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l’amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell’incarico ricoperto fuori ruolo.”;

- al comma 68 che recita: “68. Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell’arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non può comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.”;

- al comma 69 che recita: “69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le disposizioni di cui al comma 68 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.”;

- al comma 70 che recita: “70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si applicano ai membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, e ai componenti delle Corti internazionali comunque denominate.”;

- al comma 71 che recita: “71. Per gli incarichi previsti dal comma 4 dell’articolo 1-*bis* del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, anche se conferiti successivamente all’entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 68 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.”;

- al comma 72 che recita: “72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato o che, successivamente a tale data, maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui al comma 68, si intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino al termine dell’incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all’ente o soggetto presso cui è svolto l’incarico. Qualora l’incarico non preveda un termine, il collocamento in posizione di fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi all’entrata in vigore della presente legge.”;

- al comma 73 che recita: “73. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 67 è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.”;

- al comma 74 che recita: “74. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 67, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, il Governo è autorizzato ad adottare disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo stesso.”?”

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso PARTITO RADICALE – Via di Torre Argentina n. 76 tel. 0668979222 e-mail: segreteria.roma@radicali.it

13A04758

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario a Bissau (Guinea Bissau).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il Sig. Graziano Biazzi, Console Onorario a Bissau (Guinea Bissau), oltre all’adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in Dakar degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in Dakar delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in Dakar dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Dakar degli atti dipendenti dall’apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Dakar delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell’Ufficio consolare onorario;

f) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l’obbligo di informarne tempestivamente l’Ambasciata d’Italia in Dakar;

g) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

h) consegna di certificazioni, rilasciate dall’Ambasciata d’ Italia in Dakar;

i) vidimazioni e legalizzazioni;

l) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

m) ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in Dakar della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell’Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall’Ambasciata e restituzione alla stessa delle ricevute di avvenuta consegna;

n) ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Dakar della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

o) ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in Dakar, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

p) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell’Ufficio onorario, dando comunicazione dell’esito degli stessi all’Autorità italiana competente e, per conoscenza, all’Ambasciata d’Italia in Dakar;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dakar della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Dakar, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Dakar;

s) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

t) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2013

Il direttore generale: BELLONI

13A04495

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Bamako (Mali).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il Sig. Daniel Dembelé, Console onorario in Bamako (Mali), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dakar degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dakar delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

f) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Dakar;

g) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

h) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d' Italia in Dakar;

i) vidimazioni e legalizzazioni;

l) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

m) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata e restituzione alla stessa delle ricevute di avvenuta consegna;

n) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dakar della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

o) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

p) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Dakar;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dakar della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Dakar, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Dakar;

s) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2013

Il direttore generale: BELLONI

13A04496

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Pamplona (Spagna)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il dott. Carlos Tamburri, Console onorario in Pamplona (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte dei cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid);

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

g) consegna di certificazioni, rilasciate dalla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

h) vidimazioni e legalizzazioni;

i) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

j) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ufficio consolare di I categoria e restituzione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle ricevute di avvenuta consegna;

k) emissione della tassa annuale del passaporto;

l) ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte di d'identità presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell' Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità emesse dalla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid e restituzione materiale all'Ufficio di I categoria sovraordinato dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

m) ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata a Madrid della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'ufficio consolare di I categoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n) ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

o) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

p) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, ferma restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

q) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie, ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte della Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

r) tenuta dello schedario dei cittadini e quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2013

Il direttore generale: BELLONI

13A04516

Limitazione delle funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Jerez de la Frontera (Spagna)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Gabriel Gonzalez-Gordon Aranda, Vice Console onorario in Jerez de la Frontera (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte dei cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid);

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

g) consegna di certificazioni, rilasciate dalla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

h) vidimazioni e legalizzazioni;

i) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

j) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ufficio consolare di I categoria e restituzione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle ricevute di avvenuta consegna;

k) emissione della tassa annuale del passaporto;

l) ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte di d'identità presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell' Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità emesse dalla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid e restituzione materiale all'Ufficio di I categoria sovraordinato dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

m) ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata a Madrid della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'ufficio consolare di I categoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n) ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle domande di iscrizione nelle liste ana-

grafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

o) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

p) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, ferma restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

q) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie, ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte della Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

r) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

s) ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement) e consegna delle predette certificazioni , emesse dalla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

t) tenuta dello schedario dei cittadini e quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2013

Il direttore generale: BELLONI

13A04517

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Santa Cruz de Tenerife (Spagna)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il dott. Silvio Pelizzolo, Console onorario in Santa Cruz de Tenerife (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte dei cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid);

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

g) consegna di certificazioni rilasciate dalla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

h) vidimazioni e legalizzazioni;

i) autentica di firma su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi in cui sia prevista dalla legge;

j) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ufficio consolare di I categoria e restituzione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle ricevute di avvenuta consegna;

k) emissione della tassa annuale del passaporto;

l) ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte di d'identità presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell' Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità emesse dalla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid e restituzione materiale all'Ufficio di I categoria sovraordinato dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

m) ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata a Madrid della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'ufficio consolare di I categoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n) ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

o) ricezione e trasmissione materiale alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

p) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, ferma restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

q) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie, ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte della Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

r) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

s) ricezione e trasmissione alla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa alle richieste rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement) e consegna delle predette certificazioni , emesse dalla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

t) tenuta dello schedario dei cittadini e quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2013

Il direttore generale: BELLONI

13A04518

MINISTERO DELL'INTERNO

Conclusione del procedimento avviato nei confronti del comune di San Lorenzo

Con decreto del Ministro dell'interno del 15 maggio 2013, adottato ai sensi dell'art. 143, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è concluso il procedimento avviato nei confronti del comune di San Lorenzo (Reggio Calabria).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministro dell'interno http://interno.it

13A04532

Relazione di fine mandato comunale e provinciale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 26 aprile 2013 sono stati approvati, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, gli schemi tipo di relazione di fine mandato dei presidenti delle province e dei sindaci dei comuni con popolazione superiore o uguale a 5000 abitanti, nonché lo schema tipo di relazione di fine mandato in forma semplificata per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.

Il testo integrale del suddetto decreto è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'interno www.interno.it

13A04533

Abilitazione dell'Organismo Certiquality S.r.l., in Milano, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso di incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 15 maggio 2013, l'Organismo "Certiquality S.r.l." con sede in via Gaetano Giardino n. 4 - 20123 Milano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 "Sicurezza in caso di incendio", all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di "esecuzione di strutture di acciaio e alluminio", come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet www.vigilfuoco.it alla sezione "Prevenzione e sicurezza - Ultime disposizioni".

13A04534

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dexdomitor» soluzione iniettabile.

Provvedimento n. 325 del 7 maggio 2013

Medicinale veterinario "DEXDOMITOR" Soluzione iniettabile

(Procedura Centralizzata)

Per la confezione: - sol. Iniet. 0.5 mg/ml flaconcino 10 ml N.I.N. n. 103300012

Titolare A.I.C.: Orion Corporation con sede in Orionintie 1 FIN-02200 Espoo - Finlandia.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB unforeseen: variazione regime di dispensazione.

In riferimento al decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 28/07/2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 03-10-2009 concernente la detenzione e somministrazione dei medicinali veterinari appartenenti alla categoria degli Alfa-2 adrenergici o Alfa-agonisti, viene inserita ai punti 4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione e Modalità di dispensazione del RCP e relativi paragrafi delle etichette e Foglietto Illustrativo, la seguente frase: "La detenzione e la somministrazione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile".

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino al 31/10/2013 così come indicato nel comunicato del 31/01/2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15/02/2013.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A04497

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Mesben» 10 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli e bovini.

Provvedimento n. 326 del 7 maggio 2013

Medicinale veterinario "MESBEN" 10 mg/ml Soluzione iniettabile per cavalli e bovini

Confezione: - flacone da 10 ml A.I.C. n. 104364017

Titolare A.I.C.: Vetpharma Animal Health S.L. con sede in Les Corts 23, 08028 – Barcellona (Spagna).

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB unforeseen: variazione regime di dispensazione.

In riferimento al decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 28/07/2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 03-10-2009 concernente la detenzione e somministrazione dei medicinali veterinari appartenenti alla categoria degli Alfa-2 adrenergici o Alfa-agonisti, viene inserita ai punti 4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione e Modalità di dispensazione del RCP e relativi paragrafi delle etichette e Foglietto Illustrativo, la seguente frase: "La detenzione e la somministrazione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario".

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino al 31/10/2013 così come indicato nel comunicato del 31/01/2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15/02/2013.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A04498

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dorbene» Vet 1 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti.

Provvedimento n. 327 del 7 maggio 2013

Medicinale veterinario "DORBENE" Vet 1 mg/ml Soluzione iniettabile per cani e gatti

Confezione: - scatola con un flacone da 10 ml A.I.C. n. 103982017

TITOLARE A.I.C.:

Laboratorios SYVA, S.A.U. con sede in Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 – 24010 León (Spagna)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO:

Variazione tipo IB unforeseen: variazione regime di dispensazione.

In riferimento al decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 28/07/2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 03-10-2009 concernente la detenzione e somministrazione dei medicinali veterinari appartenenti alla categoria degli Alfa-2 adrenergici o Alfa-agonisti, viene inserita ai punti 4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione e Modalità di dispensazione del RCP e relativi paragrafi delle etichette e Foglietto Illustrativo, la seguente frase: "La detenzione e la somministrazione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario".

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino al 31/10/2013 così come indicato nel comunicato del 31/01/2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15/02/2013.

DECORRENZA DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO:

dal giorno di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A04499

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Somnipron» 10 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli e bovini.

Provvedimento n. 328 del 7 maggio 2013

Medicinale veterinario "SOMNIPRON" 10 mg/ml Soluzione iniettabile per cavalli e bovini

Confezione: - flacone da 10 ml A.I.C. n. 104361011

TITOLARE A.I.C.: VETPHARMA ANIMAL HEALTH S.L. con sede in Les Corts 23, 08028 – Barcellona (Spagna).

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO:

Variazione tipo IB unforeseen: variazione regime di dispensazione.

In riferimento al decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 28/07/2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 03-10-2009 concernente la detenzione e somministrazione dei medicinali veterinari appartenenti alla categoria degli Alfa-2 adrenergici o Alfa-agonisti, viene inserita ai punti 4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione e Modalità di dispensazione del RCP e relativi paragrafi delle etichette e Foglietto Illustrativo, la seguente frase: "La detenzione e la somministrazione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario".

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino al 31/10/2013 così come indicato nel comunicato del 31/01/2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15/02/2013.

DECORRENZA DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO: dal giorno di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A04500

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Sededorm» 1 mg/ml Soluzione iniettabile per cani e gatti.

Estratto provvedimento n. 329 del 7 maggio 2013

Medicinale veterinario: SEDEDORM, 1 mg/ml, soluzione iniettabile per cani e gatti.

Confezione: scatola con 1 flacone - A.I.C. n. 104032014.

Titolare A.I.C.: Vetpharma Animal Health S.L. con sede in Les Corts n. 23 - 08028 Barcellona (Spagna).

Oggetto del provvedimento.

Variazione tipo IB unforeseen: variazione regime di dispensazione.

In riferimento al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 28 luglio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 3 ottobre 2009 concernente la detenzione e somministrazione dei medicinali veterinari appartenenti alla categoria degli Alfa-2 adrenergici o Alfa-agonisti, viene inserita ai punti 4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione e modalità di dispensazione del RCP e relativi paragrafi delle etichette e foglietto illustrativo, la seguente frase: «La detenzione e la somministrazione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino al 31 ottobre 2013 così come indicato nel comunicato del 31 gennaio 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 2013.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A04509

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Dormilan» 1 mg/ml Soluzione iniettabile per cani e gatti.

Estratto provvedimento n. 330 del 7 maggio 2013

Medicinale veterinario: DORMILAN, 1 mg/ml Soluzione iniettabile per cani e gatti.

Confezione: scatola con 1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 104031012.

Titolare A.I.C.: Vetpharma Animal Health S.L. con sede in Les Corts, 23 - 08028 Barcellona (Spagna).

Oggetto del provvedimento.

Variazione tipo IB unforeseen: variazione regime di dispensazione.

In riferimento al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 28 luglio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 3 ottobre 2009 concernente la detenzione e somministrazione dei medicinali veterinari appartenenti alla categoria degli Alfa-2 adrenergici o Alfa-agonisti, viene inserita ai punti 4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione e Modalità di dispensazione del RCP e relativi paragrafi delle etichette e foglietto illustrativo, la seguente frase: «La detenzione e la somministrazione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino al 31 ottobre 2013 così come indicato nel comunicato del 31 gennaio 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 2013.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A04510

Indicazioni riguardanti l'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Parere fornito dalla Direzione generale per la salute e i consumatori, Commissione europea.

Con nota del 22 aprile 2013, prot. n. 17607 - A - 2 maggio 2013, la Direzione generale per la salute e i consumatori, Sicurezza della catena alimentare, Unità E3 - Prodotti chimici, contaminati, pesticidi, della Commissione europea, ha fornito il proprio parere in merito al quesito posto da questa Direzione circa l'applicazione dell'art. 63, paragrafo 2, lettera e, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.

Secondo il citato parere, l'art. 63, par. 2, lettera e, del regolamento (CE) n. 1107/2009, non si applica ai casi di commercio parallelo in quanto la norma si riferisce a situazioni in cui i prodotti fitosanitari sono importati da Paesi terzi.

Sulla base di tale interpretazione, che esclude l'applicazione della citata disposizione sulla riservatezza ai dati relativi al commercio parallelo, l'Amministrazione ritiene opportuno fornire indicazione, oltre ai dati già resi accessibili nel provvedimento autorizzativo, anche delle seguenti informazioni:

- denominazione commerciale con la quale il prodotto fitosanitario è autorizzato nello Stato membro di provenienza estera;

- denominazione della ditta titolare del prodotto fitosanitario autorizzato nello Stato membro di provenienza estera;

- Stato membro dal quale proviene il prodotto fitosanitario oggetto di commercio parallelo.

Le suddette informazioni verranno indicate nel decreto dirigenziale di permesso al commercio parallelo e dovranno essere riportate anche nell'etichetta del prodotto fitosanitario oggetto di commercio parallelo.

I permessi di commercio parallelo emessi secondo l'interpretazione di cui al precedente comunicato del 25 marzo 2013, saranno opportunamente integrati con decreto dirigenziale.

Il presente comunicato sarà pubblicato sia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sia sul portale di questo Ministero.

13A04536

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione «HUILE ESSENTIELLE DE LAVANDE DE HAUTE-PROVENCE»/«ESSENCE DE LAVANDE DE HAUTE-PROVENCE».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 140 del 18 maggio 2013 a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica, presentata dalla Francia, ai sensi dell'art. 53 del Reg. (UE) 1151/2012, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria - Oli essenziali - «HUILE ESSENTIELLE DE LAVANDE DE HAUTE-PROVENCE»/«ESSENCE DE LAVANDE DE HAUTE-PROVENCE».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma, del predetto regolamento comunitario.

13A04538

Domanda di modifica della denominazione «CAMEMBERT DE NORMANDIE»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 140 del 18 maggio 2013 a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica, presentata dalla Francia, ai sensi dell'art. 53 del Reg. (UE) 1151/2012, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria - Formaggi - «CAMEMBERT DE NORMANDIE».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma, del predetto regolamento comunitario.

13A04539

Domanda di registrazione della denominazione «PURUVEDEN MUIKKU»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 140 del 18 maggio 2013, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta, presentata dalla Finlandia ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati - «PURUVEDEN MUIKKU».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare - PQA III, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

13A04540

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Approvazione del piano di attività di promozione all'estero delle imprese italiane per il II semestre 2012, di cui all'articolo 22, comma 7, della legge 214/11.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro degli affari esteri del 19 febbraio 2013 è stata approvata la seconda tranche di iniziative di internazionalizzazione e di promozione all'estero delle imprese italiane per l'anno 2012.

Il testo integrale del suddetto decreto, completo dell'Allegato A recante l'elenco delle iniziative da realizzare, è consultabile nel sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico: www.mise.gov.it

13A04535

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-124) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00